

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 24/35/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

All'udienza dei 08.09.2011 la Commissione, accogliendo l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, disponeva il deposito di una fideiussione di primario istituto bancario di € 30.000 a favore dell'ufficio e rinviava per la trattazione nel merito all'udienza del 10.11.2011.

All'udienza odierna sono assenti i rappresentanti di entrambe le parti (l'ufficio non risulta nemmeno costituito).

Il Giudice Relatore espone i termini della vertenza.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, emette la seguente decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La ricorrente società in liquidazione, impugna una cartella esattoriale recante un importo di € 47.015,70 a titolo di sanzione pecuniaria per ritardato versamento dell'acconto Iva - di € 156.719,01 - pagato in data 28.12.2007 anziché in data 27.12.2007 (ritardo di 1 giorno rispetto alla scadenza finale).

Precedentemente, in data 25.06.10, l'Agenzia delle Entrate aveva inviato un preavviso telematico con il quale, rilevato il ritardo del versamento, applicava una sanzione del 10% pari ad € 15.671,90; successivamente, in data 22.07.2010, la contribuente presentava istanza di autotutela chiedendo l'annullamento del suddetto preavviso, istanza però che veniva rifiutata dall'Agenzia delle Entrate il 15.12.10. Infine, in data 20.05.2011, è stata notificata alla contribuente la cartella in tal sede impugnata, recante l'importo di € 49.220,17 alla sanzione piena del 30%.

La ricorrente che in ricorso ha chiesto in via principale l'annullamento della cartella o, in via subordinata, l'invio alla contribuente della comunicazione di irregolarità con l'indicazione della sanzione ridotta del 10%, con memoria successiva del 21 ottobre 2011 fa presente che l'art. 23, c. 31 del D.L. 98/2011 ha modificato l'art. 13 c. 1 del D. Lgs 471/97, estendendo la riduzione delle sanzioni per tardivo versamento in presenza di lievi ritardi negli adempimenti (ordinariamente fissata al 30%) alla generalità dei versamenti dei tributi. "Insiste" quindi "affinché codesta Commissione accolga le domande proposte con il ricorso introduttivo e soprattutto, in forza delle novità introdotte dal D.L. 98/2011, riduca ulteriormente la sanzione del 10%, come richiesto dal ricorrente nel ricorso introduttivo, al 12%." (cfr. memoria illustrativa del 21 ottobre 2011). La Commissione, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata rileva che la riduzione della sanzione ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo - come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 13 c. 1 del D. Lgs. 471/97 modificato dall'art. 23 c. 31 del D.L. 98/2011 - deve valere anche per il passato per il principio del favor rei e ciò alla luce di quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 9217 del 09/04/2008 e precisato dalla Circolare ministeriale del 05.08.2011 n. 41E.

La Suprema Corte infatti ha stabilito che il legislatore, con la previsione di cui al D. Lgs, n. 472 art. 3 c. 3, disponendo "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo", ha - a far tempo dall'1.4.98 - esteso il principio del "favor rei" anche al settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non debba qualificarsi definitivo.

Ciò comporta che le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che ove, come nel caso in decisione, sussista ancora controversia sulla debenza delle sanzioni, si impone la necessità di applicare il sopravvenuto più favorevole regime sanzionatorio e, nella fattispecie in esame, il 2% (1/15 del 30%).

La domanda della contribuente deve pertanto trovare accoglimento.

#### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.